

Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.

Art. 18

(Modifiche alla legge regionale 3/2001)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 bis della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), è sostituita dalla seguente:

<<a) ampliamenti di attività produttive ubicati in zone omogenee D1, D2, D3 come individuate dagli strumenti urbanistici comunali, che si rendono necessari per almeno una delle seguenti fattispecie:

1) adeguamento degli immobili o degli impianti a obblighi o prescrizioni tecniche derivanti da normative comunitarie, statali o regionali, riferite all'attività produttiva e nella misura minima necessaria al rispetto delle norme;

2) adeguamento o modifica della struttura o degli impianti fino a un massimo del 70 per cento della superficie del lotto.>>.

2. Al comma 1 dell'articolo 12 ter della legge regionale 3/2001 dopo le parole <<necessari per il mantenimento>> sono inserite le seguenti: <<o per l'incremento>>.